



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

## SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,  
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

**Progetto di legge n. 97 relativo a:  
“NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI  
IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA”.**

**Testo licenziato dalla Commissione, con modifiche, in sede referente ai sensi  
dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

**PROGETTO DI LEGGE N. 97**

di iniziativa dei Consiglieri Bet, Barbisan, Brescacin, Cecchetto, Centenaro,  
Cestari, Michieletto, Pan, Piccinini, Puppato, Rizzotto, Sandonà, Sponda Vianello,  
Villanova e Zecchinato

Licenziato il 23 giugno 2022 nella seduta n. 69  
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	<b>36</b>	<b>29</b>		<b>7</b>
Maggioranza richiesta	<b>19</b>			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Roberto BET  
Correlatore il Consigliere Andrea ZANONI

## **NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA**

*Relatore il Consigliere BET*

*Correlatore il Consigliere ZANONI*

*Signor Presidente, colleghi Consiglieri*

*Con l'approvazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, l'Unione europea ha stabilito per ogni Stato membro gli obiettivi da raggiungere nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.*

*La direttiva 2001/77/CE è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 che ha ulteriormente innalzato l'obbligo di immettere nella rete nazionale una quota di energia generata in nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed ha definito nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti medesime.*

*Al decreto legislativo n. 387/2003, ha fatto seguito il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 10 settembre 2010 recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.*

*La Regione del Veneto, già con propria deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 31 gennaio 2013, ha individuato secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei principi e criteri enunciati nell'allegato 3 delle linee guida, le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra, in ragione della loro particolare sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali e paesaggistiche. Tale provvedimento, combinato con l'esclusione dal 2012 dagli incentivi per i moduli collocati a terra, ha consentito di perseguire sia la finalità di non rallentare la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale.*

*D'altro canto non può non ricordarsi come la Regione del Veneto è stata fin da subito, già con le prime disposizioni di carattere nazionale, interessata da una importante attività di realizzazione di c.d. "parchi solari", in particolare nelle aree a vocazione agricola, che occupavano al 2014 una superficie complessiva di 671 ettari.*

*Negli ultimi anni, in coerenza ed esecuzione delle policy europee in materia di transizione energetica verso le fonti rinnovabili, il quadro normativo statale ha conosciuto una progressiva implementazione.*

*In effetti la programmazione europea basata sulla successiva Direttiva (EU) 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED*

*II) ha definito ulteriori standard in materia di rinnovabili introducendo altresì l'obiettivo di raggiungere almeno il 32% per l'Unione Europea e il 30% per l'Italia di consumi finali lordi con la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Rapporto statistico del GSE - Fonti rinnovabili in Italia e in Europa – 2020, registra per l'Italia al 2020 un consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili del 20,4%, sicuramente superiore all'obiettivo del 17% imposto dalla Direttiva (EU) 2009/28/CE (e più alto di oltre due punti percentuali rispetto al dato del 2019, il 18,2%) ma ancora ben lontano dal nuovo traguardo previsto al 2030, e comunque al di sotto della quota media degli Stati UE27 (22,1%). In tale contesto si incrociano inoltre gli obiettivi del Green Deal e del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza che impongono ulteriori e importanti riduzioni delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 (Fit for 55).*

*In particolare il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) pone importanti obiettivi per la crescita della capacità rinnovabile installata in Italia entro il 2030, tenendo conto di tre elementi fondamentali:*

*- fornire un contributo all'obiettivo europeo coerente con le previsioni del Regolamento (UE) 2018/1999 dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (allegato II);*

*- accrescere la quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili nei limiti di quanto possibile, considerando, nel settore elettrico, la natura intermittente delle fonti con maggiore potenziale di sviluppo (eolico e fotovoltaico) e, nel settore termico, i limiti all'uso delle biomasse, conseguenti ai contestuali obiettivi di qualità dell'aria;*

*- l'esigenza di contenere il consumo di suolo.*

*Ciò ha condotto l'Italia, in attesa del concretizzarsi delle politiche conseguenti al pacchetto Fit for 55, a definire in sede di PNIEC un obiettivo di quota dei consumi totali coperti da fonti rinnovabili pari al 30% al 2030. Si tratta di obiettivi assai impegnativi, che comporteranno, nel settore elettrico, oltre che la salvaguardia e il potenziamento del parco installato, una diffusione rilevante, sostanzialmente di eolico e fotovoltaico, con un installato medio annuo dal 2019 al 2030 pari, rispettivamente, a circa 3.200 MW e circa 3.800 MW, a fronte di un installato medio degli ultimi anni complessivamente di 700 MW. Questa diffusione di eolico e fotovoltaico richiederà anche molte opere infrastrutturali e il ricorso massivo a sistemi di accumulo distribuiti e centralizzati, sia per esigenze di sicurezza del sistema, sia per evitare di dover fermare gli impianti rinnovabili nei periodi di consumi inferiori alla produzione.*

*Importanti sforzi saranno richiesti anche per incrementare il consumo di energia rinnovabile per il riscaldamento e raffrescamento, soprattutto in termini di diffusione di pompe di calore, e per i trasporti.*

*Da ricordare che, ai fini della decarbonizzazione, sussiste un obiettivo nazionale vincolante, consistente nel ridurre, al 2030, del 33% rispetto al 2005, le emissioni di CO2 nei settori non ETS (Sistema europeo per lo scambio di emissioni che comprende al suo interno i comparti relativi a trasporti, edilizia, agricoltura, industria, che insieme ai rifiuti, rappresentano quasi il 60% delle emissioni totali dell'UE). Risultato che può essere raggiunto attraverso diversi*

*interventi, sia nazionali che comunitari, soprattutto in termini di efficienza energetica e fonti rinnovabili.*

*Una particolare rilevanza, nel panorama delle tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, è rivestita dagli impianti fotovoltaici: secondo i dati GSE, in Veneto nel 2020 risultavano installati 133.687 impianti per una potenza complessiva di 2.079,5 MW e una produzione lorda di 2.178,8 GWh (con un incremento, rispetto al 2019, del 7,7% per numero, l'incremento più alto tra le regioni italiane, del 4,2% per potenza e del 9% per produzione).*

*A livello nazionale, l'ultimo rapporto ISPRA rileva l'aumento di coperture artificiali dovuto anche all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra. Secondo i dati GSE, anche il Veneto risulta interessato da questa tipologia d'impianto, visto che il 24,3% della potenza fotovoltaica installata nel 2014 (1.625 MW) è rappresentata dal fotovoltaico a terra.*

*A questo riguardo, giova ricordare che la legge regionale n. 14 del 6 giugno 2017, recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, stabilisce che il "suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio".*

*Non solo: il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 30 luglio 2020, con il quale vengono indicati gli obiettivi e le linee principali di organizzazione di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, riserva particolare attenzione alla disciplina, in funzione di tutela, del sistema del territorio rurale e quindi delle aree agricole; e, conseguentemente, l'articolo 32 delle Norme tecniche di attuazione, nell'affrontare il tema della localizzazione degli impianti fotovoltaici al suolo, prevede una destinazione preferenziale in aree industriali e in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, quali le cave dismesse, i lotti estrattivi dichiarati estinti, nonché altre aree che necessitano di un recupero ambientale.*

*In effetti i valori del sistema agricolo e delle tradizioni agroalimentari locali, i beni del patrimonio storico e artistico-architettonici, i beni paesaggistici e ambientali da tutelare, esprimono tutti, se non diritti, interessi, di rilievo costituzionale che vanno contemperati, nel quadro della transazione ecologica, con gli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili sopra citati, anche in funzione di tutela del clima, in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.*

*Ne consegue l'intendimento del legislatore regionale di introdurre una nuova disciplina regionale, che aggiornando i limiti posti dalla disciplina*

*regionale del 2013, operi una sintesi, nel senso di individuare le condizioni che consentano di integrare la produzione di energia rinnovabile con le caratteristiche ambientali e di ecosistema, con il patrimonio storico-architettonico ed in particolare, con i profili di qualità e distintività delle pratiche agricole del nostro territorio; quanto sopra ponendosi in linea con il quadro normativo statale di riferimento.*

*Ci si intende riferire, in particolare, alla legge 22 aprile 2021, n. 53, cosiddetta legge di delegazione europea 2020, che, unitamente alla individuazione degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, affronta, con l'articolo 5 "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" le criticità proprie di questa disciplina. Infatti, il citato articolo, prevede espressamente, su proposta dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'introduzione di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, assumendo quali principi e criteri direttivi, in particolare, il privilegiare l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.*

*In sua attuazione, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 affida a uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti dovranno tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, conformandosi ai principi e ai criteri direttivi già definiti all'articolo 5 della legge di delegazione europea; alle regioni, poi, sulla base di detta disciplina, competerà individuare le aree idonee.*

*In conformità a tale quadro normativo, le regioni (comma 4) sono chiamate ad individuare, con legge, le aree idonee definite espressamente come "aree con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile", secondo principi di minimizzazione degli impatti e fermo restando il raggiungimento degli obiettivi al 2030 (comma 5) prevedendosi contestualmente in decreto, da un lato (comma 6) che "nelle more dell'individuazione delle aree idonee non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione" e dall'altro (comma 7) che "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere*

*dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.*

*Peraltro nelle more dell'emanazione dei criteri, l'articolo 20 stesso fornisce già un elenco di aree considerate idonee, tra cui: le aree dei siti oggetto di bonifica; le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; negli anni 2021 e 2022 l'elenco è stato più volte modificato, e sempre in direzione di una progressiva estensione delle tipologia di aree qualificate come idonee.*

*Non solo; parallelamente lo Stato è intervenuto anche sulla disciplina dei procedimenti autorizzativi, con una pluralità di disposizioni che si sono succedute, e che si succedono, tendenzialmente ricorrendo allo strumento della decretazione legislativa d'urgenza, anche con modifiche ed implementazioni in sede di conversione.*

*La direzione è quella, univoca e consolidata, di progressiva semplificazione degli adempimenti funzionali a conseguire il rilascio dei diversi titoli giuridici alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riducendo i termini dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che comportano interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati, senza incremento di area occupata, e ampliando le fattispecie di interventi per i quali è ammessa il ricorso alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.*

*Con il presente progetto di legge, si vuole pertanto, rivendicando spazi per l'esercizio di titoli di competenza del legislatore regionale, alla luce ed in recepimento ed aderenza al quadro normativo come sopra tratteggiato, anche nelle more della assunzione dei decreti attuativi, intervenire con una normativa regionale che si colloca in questo mutato quadro di priorità (fonti rinnovabili-tutela del suolo-tutela del paesaggio) e che favorisca l'installazione di impianti nelle aree con indicatori di idoneità, come già individuati o individuabili e nel contempo, individui indicatori di presuntiva non idoneità di alcune aree, secondo una ratio di espressione di valori da tutelare, in regime di contemperamento con l'interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili, assumendo come criterio guida della disciplina e della sua attuazione, l'insegnamento della Corte costituzionale.*

*Sul punto infatti già la sentenza n. 69 del 2018 e, a regime, la sentenza n. 177 del 2012 evidenzia come “secondo un orientamento costante di questa Corte, nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via legislativa*

*vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili"; quanto sopra evidenziandosi come la "individuazione di aree non idonee non comporta un divieto assoluto, bensì .... serve a segnalare una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni"; se ne inferisce la ammissibilità della previsione di meri indicatori di idoneità / non idoneità delle aree di insediamento, da cui discende la valutazione in concreto, a fronte delle diverse istanze e con riguardo alle aree su cui queste vengono ad insistere ed agli indicatori che caratterizzano tali aree, delle diverse tipologie e soluzioni progettuali, così come del dimensionamento, anche in termini di potenza, degli impianti e degli eventuali limiti di distanze da altri impianti insistenti sul territorio. Nello stesso senso anche la Adunanza del Consiglio di Stato, in sede di pronuncia, resa con parere 843 del 11 maggio 2021, in ordine alla legittimità del Programma energetico ambientale della Lombardia e degli atti di indirizzo attuativi, nel senso che gli stessi sono risultati ragionevolmente graduati e differenziati, tra aree agricole di pregio ed altre aree agricole, fra divieti e limiti, relativi alle fonti di energia rinnovabile, in modo da raggiungere un punto di equilibrio tra le esigenze di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e le esigenze di salvaguardia della produzione agricola e del valore eco-sistemico più generale, insito nelle aree agricole.*

*Ed in tal senso, si ritiene, muove il progetto di legge che, da un lato individua, in recepimento alla normativa statale, le aree con indicatori di idoneità nella accezione, posta dal decreto legislativo, quali aree con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile (ferma restando la loro integrabilità in attuazione dei decreti previsti dall'articolo 20 del d.lgs. 199 del 2021), dall'altro non individua aree non idonee, ma unicamente indicatori di presuntiva non idoneità di aree, in presenza di beni o interessi di rilievo costituzionale: il patrimonio storico-architettonico, l'ambiente, le aree agricole, limitatamente a quelle interessate da produzioni tipiche, i paesaggi rurali di interesse storico, i sistemi agricoli tradizionali e le aree agricole di pregio individuate dalle Province e dalla città metropolitana. Indicatori la cui ricorrenza non determina, pregiudizialmente, l'esito della istanza, dovendo la valutazione della istanza medesima essere esperita nell'unica sede ammessa: quella del procedimento amministrativo in cui viene operato il contemperamento fra gli interessi in gioco, nel ricorrere di indicatori di presuntiva non idoneità e del suo concreto declinarsi a fronte delle diverse soluzioni tecnologiche e progettuali proposte.*

*Non solo: nel procedimento amministrativo attivato dall'istanza, rilevano alcuni specifici parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate in zona agricola dagli strumenti urbanistici comunali, parametri che afferiscono sia alla potenza che alla tipologia dell'impianto: a questo proposito, con il fine di perseguire il contemperamento degli interessi di produzione di energia elettrica con quelli concernenti l'attività agricola, e con l'obiettivo di*

*garantire la continuità dell'attività agricola con quella di produzione di energia elettrica, si prevede di favorire la diffusione degli impianti agro-fotovoltaici, che in quanto tali rappresentano la traduzione in termini tecnologici del principio di contemperamento fra interessi e valori in gioco, introducendo, in caso di potenza di 1 MW o superiore, l'obbligo di sottoporre gli altri tipi di impianti (quelli cioè con moduli ubicati a terra) al regime dell'asservimento, in base al quale viene apposto un vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico. Alla Regione compete poi monitorare l'attuazione della legge, istituendo un apposito registro di tutti gli impianti realizzati lo sviluppo di questi impianti e controllare il rispetto delle prescrizioni e delle autorizzazioni costituendo tra l'altro un tavolo tecnico ad hoc.*

*Venendo al dettaglio dell'articolato, l'articolo 1 attribuisce alla legge la finalità di individuare, nel rispetto del diritto dell'Unione e del diritto interno di fonte statale, aree con indicatori di presuntiva non idoneità e aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, attraverso il contemperamento degli interessi come individuati e ritenuti meritevoli di tutela*

*L'articolo 2 introduce le definizioni utili ad individuare gli impianti fotovoltaici disciplinati nel testo: impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra; impianto agro-voltaico; impianto fotovoltaico flottante o galleggiante. Se la terza sotto-categoria, introdotta in sede di esame, può essere considerata residuale, a rilevare in particolare, ai fini del progetto di legge, è la distinzione tra le prime due: "impianto agro-voltaico", ovvero impianto che si contraddistingue per assicurare forme di compresenza e contestualità fra attività di produzione di energia elettrica ed attività agricola ed "impianto fotovoltaico con moduli posizionati a terra", che non consente forme di coesistenza fra attività di produzione di energia ed attività agricola.*

*Ma l'articolo 2 si contraddistingue per altri aspetti strategici per la disciplina del progetto di legge in esame: ci si intende riferire alla definizione di aree agricole di pregio ed alla introduzione dell'istituto dell'asservimento.*

*Le aree agricole di pregio sono definite quali aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall'estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica: sono inserite tra le aree con indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 3, e, ai sensi dell'articolo 5, sono individuate dalle province e dalla Città Metropolitana che in sede di loro individuazione dovranno tener conto anche di taluni parametri: dagli indirizzi e direttive per le aree del sistema rurale del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, alla presenza di infrastrutture di connessione già presenti, elemento, questo, che "depotenzia", nel caso concreto, la presuntiva non idoneità dell'area, alla "Metodologia per la valutazione delle capacità d'uso dei suoli del Veneto" elaborata dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale: a province e Città metropolitana è assegnato, articolo 6, un contributo, calcolato in misura proporzionale alla incidenza sul rispettivo territorio della superficie agricola utilizzata (SAU) rispetto al totale su base*

regionale della medesima, la competenza alla loro individuazione, al fine di agevolare l'adempimento.

*L'istituto dell'asservimento implica un vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici e l'area su cui insiste un impianto fotovoltaico: si tratta di un istituto finalizzato alla tutela del suolo agricolo preservando i terreni, in quanto astrattamente vocati allo svolgimento di attività agricola, tramite un collegamento funzionale ad un impianto fotovoltaico. Tale vincolo, che ovviamente non si configura in caso di impianto agrovoltaiico, rileva solo per la realizzazione di impianti di potenza uguale o superiore a 1MW ed è reso conoscibile, ed opponibile a terzi, mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, con durata pari alla durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.*

*L'articolo 3, individua gli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili per la realizzazione degli impianti, distinguendo 3 macro aree di tutela: il patrimonio storico-architettonico e del paesaggio, l'ambiente e l'agricoltura e dettagliandole in ampio recepimento ed adeguamento a quanto già disposto con la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2013.*

*L'articolo 4, ampiamente modificato in sede di esame, anche nella rubrica, disciplina il procedimento di valutazione della istanza, secondo il già illustrato principio di riserva di procedimento amministrativo, ed introduce alcuni parametri per l'insediamento degli impianti nelle zone agricole: in particolare viene consentita, in regime di particolare favore, l'installazione di impianti agrovoltaiici, senza limiti di potenza (e ciò per le caratteristiche intrinseche dell'impianto agrovoltaiico, ovvero il temperamento fra attività agricola e produzione di energia), mentre la installazione di impianti con moduli ubicati a terra, dalla potenza di 1 MW o superiore, è sottoposta, come detto, al regime dell'asservimento; infine un parametro specifico è stato introdotto per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l'esercizio della pesca dilettantistica o sportiva, richiedendo soluzioni progettuali volte a consentire la salvaguardia delle concessioni in essere. Infine si prevede (pure con disposizione aggiunta in sede di esame) che per gli impianti realizzati nelle zone agricole da imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti, ai fini dell'autoconsumo, o in regime di comunità energetiche, non rilevino gli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree agricole di pregio e delle produzioni agroalimentari di qualità, per i soli impianti di tipo agro-voltaiico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche.*

*Venendo all'articolo 6, si introduce la disciplina delle competenze della Giunta regionale, chiamata ad assumere un provvedimento, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, con il quale definire le linee guida operative per la realizzazione di impianti fotovoltaici, nel rispetto della disciplina statale in tema di semplificazione degli adempimenti e riduzione dei termini procedurali, ed al fine precipuo di monitorare l'installazione degli impianti e controllare tramite i propri enti strumentali il rispetto delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate. La Giunta è altresì chiamata a definire schemi di modulistica, per facilitare l'attività dei comuni, nonché a*

*istituire e tenere un registro di tutti gli impianti realizzati in base alla futura legge e dei terreni in regime di asservimento, ma anche a introdurre, atteso il rilievo di pubblico interesse alla realizzazione ed esercizio degli impianti una volta autorizzati, un insieme di disposizioni volte a garantire esecuzione ed esercizio degli impianti, fissando un quadro chiaro di diritti, obblighi e garanzie, anche in caso di subentro nell'autorizzazione.*

*L'articolo 7 individua le aree con indicatori di idoneità, come già ricordato, in recepimento, dinamico, delle individuazioni già operate con la normativa statale e l'articolo 9 disciplina l'autorizzazione unica regionale, i procedimenti autorizzatori e gli adempimenti conseguenti, fissando anzitutto un rinvio alla normativa statale in materia di semplificazione e riduzione dei termini, inserendo poi alcuni richiami alla disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale, e ribadendo, anche in funzione di una loro attualizzazione le garanzie, che verranno individuate dalla Giunta, relative allo smaltimento dell'impianto a fine vita.*

*Completano l'articolato:*

*sotto il profilo della disciplina sostanziale:*

*L'articolo 8 che introduce una norma di salvaguardia (si ritiene in linea con l'insegnamento della giurisprudenza della Corte costituzionale che ammette misure di salvaguardia al fine di evitare "quei cambiamenti degli assetti urbanistici ed edilizi, che potrebbero contrastare con le nuove previsioni pianificatorie, in pendenza della loro approvazione") rispetto ai procedimenti di individuazione di aree riconoscibili quali aree agricole di pregio, disponendo una sospensione dell'istruttoria relativa alle istanze per la realizzazione di impianti che insistono in area agricola, fino all'individuazione delle aree agricole di pregio; disposizione che, peraltro, non opera per le aree che sono già state definite come idonee sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;*

*l'articolo 10, recante disposizioni transitorie, con il quale vengono disciplinati i procedimenti in corso, nel rispetto del principio della successione delle leggi nel tempo ed a tutela dell'affidamento degli operatori che hanno già presentato istanze, salvaguardate ove verificate come compiutamente definite nella loro documentazione a fini istruttori, secondo la disciplina dei diversi regimi giuridici che danno titolo alla effettuazione degli interventi, così come nel caso di istanze per le quali sia stato acquisito provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale favorevole da parte del Ministero della Transizione Ecologica.*

*sotto il profilo tecnico: l'articolo 11 che reca la norma finanziaria con cui si quantifica e assicura copertura al contributo assegnato alle province e Città Metropolitana, rispetto ai nuovi compiti di pianificazione che vengono attribuiti con la presente legge, e l'articolo 12 che disciplina l'entrata in vigore della legge, il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.*

*Il progetto di legge è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data il 20 settembre 2021, assumendo il numero 97 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima Legislatura.*

*Nel corso del lungo ed approfondito esame effettuato dalla Seconda Commissione sono state apportate alcune modifiche in esito all'approvazione di appositi emendamenti e tenendo altresì conto dei pareri della Terza Commissione consiliare permanente e del Consiglio delle Autonomie Locali, oltre che di osservazioni, pareri e proposte provenienti da numerosi portatori di interesse, invitati ad esprimersi per iscritto mediante Consultazione ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento del Consiglio regionale, comma 1, lettera b.*

*Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 22 giugno 2022), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 23 giugno 2022 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 97 e lo ha approvato a maggioranza.*

*Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Rizzotto -con delega del Consigliere Boron- ed i Consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Sponda e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier) e Valdegamberi (Misto).*

*Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri Montanariello e Zandoni (Partito Democratico Veneto) ed Ostanel (Il Veneto che Vogliamo).*

## **PDL N. 97 NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nel perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale ponendosi l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*", aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

2. All'individuazione si procede attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC), con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

### **Art. 2 - Definizioni.**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare costituito da moduli fotovoltaici piani, dai dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla rete e da tutte le altre componenti tecnologiche che fanno parte del medesimo impianto; gli impianti fotovoltaici, ai fini della presente legge, si suddividono in:

1. impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra: impianto nel quale la superficie assorbente e/o vetrata coperta dell'insieme dei moduli fotovoltaici risulta posata o infissa attraverso supporti sul terreno;

2. impianto agro-voltaico: impianto per la produzione di energia elettrica che adotta soluzioni con moduli elevati da terra su terreni mantenuti in coltivazione, qualificati come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) secondo la definizione ISTAT, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale; l'attività agricola deve essere oggetto di un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica approvata nell'ambito del rilascio della autorizzazione;

3. impianto fotovoltaico flottante o galleggiante: impianto per la produzione di energia elettrica costituito da moduli fotovoltaici che utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento sull'acqua;

- b) aree agricole di pregio: aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall'estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica;
- c) relazione agronomica: relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto;
- d) asservimento: il vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico; il relativo vincolo, di durata pari alla durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, è reso pubblico mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

**Art. 3 - Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti.**

1. Ai sensi dell'articolo 1, costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2 le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela:

**A. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio**

1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti secondo altre classificazioni rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:

- a) siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO;
- b) aree ricomprese nei programmi "*L'uomo e la biosfera*" (Man and the Biosphere - MaB);

2) zone all'interno di coni visuali in cui l'iconografia e l'immagine storicizzata associano il luogo alla presenza delle emergenze paesaggistiche da salvaguardare, nonché luoghi di notorietà internazionale e di attrattività turistica, anche individuati e disciplinati dal Piano Regolatore Comunale di cui alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 "*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*";

3) Paesaggi Agrari Storici e Terrazzati come individuati dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11;

4) aree individuate quali contesti figurativi dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. j) della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11.

5) aree e beni di notevole interesse culturale individuati ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

6) aree e beni oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

7) aree individuate dal Piano Paesaggistico Regionale, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

8) aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

9) aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

B. Ambiente:

1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;

2) aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e atti della Giunta regionale d'individuazione;

3) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 349, "*Legge quadro sulle aree protette*" e inserite nell'elenco delle aree naturali protette; aree naturali protette e riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "*Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali*";

4) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale;

5) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico;

6) geositi, di cui al catalogo regionale istituito con atto della Giunta regionale;

C. Agricoltura:

1) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche. L'indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all'eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale;

2) paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070, "*Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale*";

3) sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO;

4) aree agricole di pregio, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell'articolo 5, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla "*Metodologia per la valutazione delle capacità d'uso dei suoli del Veneto*" elaborata dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale.

#### **Art. 4 – Valutazione delle istanze**

1. Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 3, sono valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC.

2. Costituiscono altresì parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali:

a) per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW:

1. la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) numero 2;

2. in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) numero 1, applicando il regime di asservimento come definito all'articolo 2, con l'obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all'impianto siano almeno pari a 20 volte l'area occupata dall'impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini;

b) per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, la realizzabilità sia in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra che agro-voltaico senza la applicazione del regime di asservimento;

c) per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l'esercizio della pesca dilettantistica o sportiva di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "*Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto*", la individuazione di soluzioni progettuali volte a consentire il mantenimento di forme di esercizio delle attività oggetto di concessione.

3. Ai fini della realizzazione nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti, ai fini dell'autoconsumo, o realizzati in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati o da entrambi, non rilevano gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera C), numero 1, per i soli impianti di tipo agro-voltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche, nonché gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera C), numero 4.

4. Per gli impianti agro-voltaici di cui ai commi 2 e 3, i richiedenti corredano il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, con i contenuti minimi specificati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata.

#### **Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.**

1. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, sentiti i Comuni ed avvalendosi del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 comma 7, entro 120 giorni

dalla entrata in vigore della presente legge, individuano le aree agricole di pregio così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "*Istituzione del Consiglio delle autonomie locali*", diffida le province e la Città Metropolitana di Venezia a provvedere entro i successivi 30 giorni.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede, entro i successivi 90 giorni, anche nominando un commissario ad acta.

#### **Art. 6 - Competenze della Giunta regionale.**

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la competente commissione consiliare, definisce le linee guida operative che presiedono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui alla presente legge e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.

2. Nelle aree e siti individuati dalle lettere A), B) e C) del comma 1 dell'articolo 3, la Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo può individuare, ove non già previste dalle rispettive discipline, delle aree di rispetto da qualificarsi come aree con indicatori di presuntiva non idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici a seconda della tipologia di bene tutelato, nel limite massimo di mille metri dalla perimetrazione dell'area classificata non idonea.

3. Ferma restando la disciplina in materia di semplificazione per impianti da fonti rinnovabili in aree idonee, la Giunta regionale, fatta salva l'applicazione dei criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", stabilisce con proprio provvedimento i criteri per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e delle procedure di VIA di competenza regionale, nonché ai fini dell'espressione del parere di competenza regionale nell'ambito dei procedimenti di VIA statale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*", in applicazione dei seguenti principi:

- a) considerare nell'ambito della valutazione della sostenibilità dell'intervento, oltre che l'aspetto ambientale, anche gli impatti sociali ed economici dell'intervento;
- b) considerare la potenza complessiva dell'impianto fotovoltaico, l'estensione della superficie interessata nel suo complesso dall'impianto, nonché la presenza, in ambito comunale, con particolare riferimento nelle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, di ulteriori impianti della stessa tipologia;
- c) considerare la localizzazione in aree con indicatori di idoneità, come individuate ai sensi dell'articolo 7;
- d) considerare la localizzazione in aree con indicatori di presuntiva non idoneità, come individuate ai sensi dell'articolo 3.

4. La Giunta regionale provvede:

- a) ad istituire e a tenere uno specifico registro delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e dei terreni in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali ed oggetto di asservimento; i Comuni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, sono tenuti a trasmettere le

autorizzazioni e le comunicazioni di competenza, relative alla installazione degli impianti di cui alla presente legge sul proprio territorio;

b) a definire, al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni di competenza dei Comuni, i relativi schemi di modulistica.

5. La Giunta regionale, avvalendosi dei propri enti strumentali del settore primario, verifica, effettuando anche controlli a campione in loco, il rispetto delle prescrizioni agronomiche di cui all'articolo 4, comma 4.

6. La Giunta regionale definisce, in conformità alla normativa vigente, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e disciplina le procedure di variazione della titolarità della autorizzazione, disponendo, in particolare, i requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria, nonché in materia di subentro nei diritti e negli obblighi in ordine, rispettivamente, alle garanzie di esercizio ed adempimento degli stessi.

7. La Giunta regionale, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, provvede ad istituire un Tavolo tecnico composto dalle strutture regionali competenti in materia di energia, di agroambiente, di VIA e di pianificazione territoriale e coordinato dalla struttura regionale competente in materia di energia; il Tavolo tecnico può avvalersi, previa intesa, di rappresentanti delle amministrazioni statali competenti in materia.

8. Al fine di agevolare la adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5 comma 1, la Giunta regionale concede un contributo alle province e alla Città Metropolitana di Venezia, suddiviso in misura direttamente proporzionale alla incidenza della superficie agricola utilizzata (SAU), secondo la definizione ISTAT, nel rispettivo territorio, sul totale della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale.

#### **Art. 7 – Aree con indicatori di idoneità**

1. La Giunta regionale individua come aree con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici:

- a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica ivi incluse quelle dismesse;
- b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie;
- c) le superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità;
- d) le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali la autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate ai sensi dell'articolo 21 comma 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "*Norme per la disciplina dell'attività di cava*", o abbandonate, o in condizioni di degrado ambientale, così come definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, sulle quali è sempre consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell'impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona;

e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto;

f) i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica che non aumentano l'area perimetrale dell'impianto, o comunque qualificabili come non sostanziali ai sensi della normativa vigente.

2. Alle aree di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 2 e 4.

3. Ulteriori aree sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e relativi decreti attuativi.

#### **Art. 8 - Norma di salvaguardia.**

1. L'istruttoria delle istanze presentate, a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pregio, è sospesa per il termine complessivo del procedimento come definito ai sensi dell'articolo 5.

2. Nelle more della definizione del procedimento di cui all'articolo 5, relativo alle aree agricole di pregio, la disposizione di cui al comma 1 non opera per le aree già individuate come idonee ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente.

#### **Art. 9 – Procedimenti autorizzatori e adempimenti conseguenti.**

1. Gli impianti fotovoltaici sono soggetti alla disciplina statale in materia di valutazione di impatto ambientale secondo quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alle disposizioni statali in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresi quelli che comportano interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati, senza incremento di area occupata, di riduzione dei termini per gli interventi in aree idonee, ivi comprese quelle in materia di estensione delle fattispecie in cui è ammesso il ricorso alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

2. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e le procedure di VIA ordinaria di competenza regionale, nonché le procedure attivate ai fini dell'espressione del parere di competenza regionale nell'ambito dei procedimenti di VIA statale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, sono espletate dalla Regione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della presente legge.

3. Qualora l'impianto risulti assoggettato alla procedura ordinaria di VIA di competenza regionale l'istanza va presentata dal proponente ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).

4. Nel PAUR, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oltre al provvedimento di VIA, confluiscono tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, compresa anche l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua le fidejussioni a garanzia della rimozione e smaltimento dell'impianto e della rimessa in pristino

dello stato dei luoghi, anche in rapporto alle tipologie e alle dimensioni degli impianti.

**Art. 10 - Disposizioni transitorie.**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata formalmente presentata istanza o altra comunicazione, qualora risulti completa la documentazione ai fini dell'istruttoria o ai fini del decorso dei termini per il silenzio assenso.

2. Per le istanze presentate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la documentazione si intende completa, e trova conseguentemente applicazione la disposizione di cui al comma 1, solo nel caso in cui si sia esaurita positivamente la fase di verifica formale di cui al comma 3 dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Per le istanze di autorizzazione relative a progetti per i quali sia stato acquisito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di VIA favorevole da parte del Ministero della Transizione Ecologica, non trova applicazione la presente disciplina.

**Art. 11 – Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica ed assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2022-2024, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

**Art. 12 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	11
Art. 2 - Definizioni.....	11
Art. 3 - Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti. ....	12
Art. 4 – Valutazione delle istanze .....	14
Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia. ....	14
Art. 6 - Competenze della Giunta regionale. ....	15
Art. 7 – Aree con indicatori di idoneità .....	16
Art. 8 - Norma di salvaguardia. ....	17
Art. 9 – Procedimenti autorizzatori e adempimenti conseguenti.....	17
Art. 10 - Disposizioni transitorie. ....	18
Art. 11 – Norma finanziaria.....	18
Art. 12 - Entrata in vigore.....	18